



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari



Il Giudice dell'Esecuzione,

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe e sciolta la riserva che precede;

rilevato che in data 07.06.2018 il precedente G.E. disponeva la vendita dei beni staggiti,

delegando al contempo un professionista per l'espletamento delle operazioni conseguenti;

evidenziato che xxx, debitore esecutato, rappresentava al G.E. che, ad oggi, l'importo

ricavato dalla procedura potrebbe ritenersi sufficiente a soddisfare i creditori presenti nonché

le relative spese e compensi di procedura, previa precisazione e quantificazione –

chiedendo, quindi, che i creditori fossero invitati a precisare il credito onde stabilire se fosse

opportuno proseguire o meno con la vendita;

rimarcato che, all'esito del deposito dei precisati crediti, l'esecutato ne contestava l'entità,

assumendo l'erroneità dei conteggi e la non debenza delle ulteriori differenze a vario titolo

richieste;

ricordato che il giudice della esecuzione non ha potere di accertamento del credito vantato dal

precedente o dagli intervenuti, assurgendo le sue determinazioni a meri accertamenti assunti

incidenter tantum;

ritenuto che le contestazioni mosse alle entità dei crediti precisati abbiano la sostanza di

opposizione non già alla esecuzione, in quanto non postulano l'assenza del diritto ad agire in

executivis del precedente od il difetto dei requisiti per l'intervento quanto agli intervenuti, ma

di opposizione a specifici atti della esecuzione;

evidenziato che, quindi, l'istanza di fissazione udienza – laddove equiparabile alla opposizione

agli atti esecutivi avverso le precisazioni del credito sarebbe tardiva rispetto alle

precisazioni del credito di Agenzia entrate e di xxx, depositate il 26.02.2025 e il 06.03.2025

(a fronte del deposito il 27.03.2025 dell'istanza di fissazione udienza;

evidenziato che, in ogni caso, l'istanza di fissazione udienza del 27.03.2025 – laddove

equiparabile ad una opposizione agli atti esecutivi – difetta di istanza di sospensione cautelare

della procedura;





ritenuto che, dunque, la contestazione formale dei precisati crediti debba avvenire con ossequio delle forme processuali del caso;

opinato che ogni ulteriore contestazione dell'effettivo dovuto afferirà alla eventuale fase distributiva;

P.Q.M.

- 1) Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di rideterminazione dei precisati crediti;
- 2) Dispone che proseguano le operazioni di vendita.

Si comunichi.

Salerno, 25.07.2025

Il giudice dell'esecuzione

Dr.ssa Giuseppina Valiante

